



Bruxelles, 5 novembre 2018
(OR. en)

13592/18

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0158(COD)**

**CODEC 1807
UD 256
ENFOCUSTOM 208
CULT 126
EF 274
ECOFIN 986
JAI 1050
COSI 229
COTER 146
RELEX 900
DROIPEN 166
COPEN 362
PE 149**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali - Risultati dei lavori del Parlamento europeo (Strasburgo, 22-25 ottobre 2018)

I. INTRODUZIONE

I correlatori, Alessia Maria MOSCA (S&D, IT) e Daniel DALTON (ECR, UK), hanno presentato, a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, una relazione contenente 96 emendamenti (emendamenti 1-96) alla proposta di regolamento.

Non sono stati presentati altri emendamenti.

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 25 ottobre 2018, la plenaria ha adottato gli emendamenti 1-96 alla proposta di regolamento. Non sono stati adottati altri emendamenti. Gli emendamenti adottati figurano nell'allegato.

Al termine della votazione la proposta è stata rinviata alla commissione, conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento europeo, non concludendo pertanto la prima lettura del Parlamento e avviando i negoziati con il Consiglio.

Importazione di beni culturali *I**

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 25 ottobre 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali (COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))¹

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

¹ La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0308/2018).

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Alla luce delle conclusioni del Consiglio del 12 febbraio 2016 sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo, della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa a un piano d'azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo²⁴ e della direttiva sulla lotta contro il terrorismo²⁵ è opportuno prevedere l'introduzione di norme comuni sul commercio con i paesi terzi per garantire la protezione efficace dalla perdita di beni culturali, la preservazione del patrimonio culturale dell'umanità e la prevenzione del finanziamento del terrorismo mediante la vendita ad acquirenti dell'Unione di patrimonio culturale trafugato.

²⁴ COM(2016)0050 final.

²⁵ Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio; GU L 88 del 31.3.2017, pagg. 6-21.

Emendamento

(1) Alla luce delle conclusioni del Consiglio del 12 febbraio 2016 sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo, della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa a un piano d'azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo²⁴ e della direttiva sulla lotta contro il terrorismo²⁵ è opportuno prevedere l'introduzione di norme comuni sul commercio con i paesi terzi per garantire la protezione efficace ***dal traffico illegale***, dalla perdita ***o dalla distruzione*** di beni culturali, la preservazione del patrimonio culturale dell'umanità e la prevenzione del finanziamento del terrorismo ***e del riciclaggio di denaro*** mediante la vendita ad acquirenti dell'Unione di patrimonio culturale trafugato.

²⁴ COM(2016)0050 final.

²⁵ Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio; GU L 88 del 31.3.2017, pagg. 6-21.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) In considerazione dell'impegno dell'Unione a favore di processi equi e del risarcimento delle vittime, nonché dell'atto costitutivo e delle convenzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) sulla conservazione del patrimonio, è necessario garantire la restituzione degli oggetti commerciati, scavati od ottenuti in modo illegale. Per quanto riguarda lo sfruttamento dei popoli e dei territori che solitamente conduce al commercio e al traffico illegali di beni culturali, in particolare se il commercio e il traffico illegali hanno origine in un contesto di conflitto armato, è opportuno che il presente regolamento tenga conto delle caratteristiche regionali e locali dei popoli e dei territori, piuttosto che del valore di mercato della produzione culturale.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 2

(2) Il patrimonio culturale rappresenta uno degli elementi fondanti della civiltà, arricchisce la vita culturale di tutti i popoli e pertanto dovrebbe essere tutelato dall'appropriazione illecita e dal saccheggio. È opportuno che l'Unione vieti conseguentemente **l'entrata** nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali esportati illecitamente da paesi terzi.

(2) **I beni culturali spesso rivestono una notevole importanza culturale, artistica, storica, religiosa e scientifica.** Il patrimonio culturale rappresenta uno degli elementi fondanti della civiltà, **anche perché apporta un valore simbolico e costituisce la memoria culturale dell'umanità.** Arricchisce la vita culturale di tutti i popoli e **li accomuna nella consapevolezza di una memoria condivisa e nello sviluppo della civiltà,** pertanto dovrebbe essere tutelato dall'appropriazione illecita e dal

saccheggio. *I saccheggi di siti archeologici si sono sempre verificati, ma ora tale fenomeno ha raggiunto proporzioni industriali. Fino a quando sarà possibile dedicarsi a un proficuo commercio di beni culturali illegalmente riportati alla luce e ottenerne un profitto senza rischi significativi, gli scavi e i saccheggi continueranno. Il valore economico e artistico del patrimonio culturale crea una forte domanda sul mercato internazionale, mentre l'assenza di solide misure legislative internazionali o la relativa inefficace applicazione fa sì che i beni in questione finiscano nell'economia sommersa. Il saccheggio di siti archeologici e il commercio di oggetti del patrimonio culturale portati alla luce illegalmente sono reati gravi, che provocano danni notevoli alle persone direttamente o indirettamente interessate. Il commercio illegale di beni culturali contribuisce in molti casi all'omogeneizzazione culturale forzata o all'espulsione, mentre il saccheggio e la razzia di beni culturali conduce, fra l'altro, alla disgregazione delle culture.* È opportuno che l'Unione vieti conseguentemente *l'importazione* nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali esportati illecitamente da paesi terzi, *in particolare di beni culturali provenienti da paesi terzi interessati da conflitti armati, in special modo se tali beni sono stati esportati da organizzazioni terroristiche o della criminalità organizzata.*

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Le autorità competenti dei paesi terzi non sempre dispongono di

capacità sufficienti per combattere il traffico di beni culturali e il relativo commercio illegale. Tali autorità possono anche essere oggetto di corruzione o di altre forme di cattiva amministrazione. Quando i beni culturali sono avulsi dal loro contesto, la popolazione è privata delle sue usanze e degli oggetti o dei luoghi dedicati alla memoria e al culto. Il contesto storico e il valore scientifico degli oggetti vanno persi nel caso di vendita separata di elementi associati. In considerazione della insostituibilità dei beni culturali e dell'interesse pubblico, dovrebbe essere possibile possedere tali oggetti soltanto a determinate condizioni. La procedura di importazione deve prevedere la garanzia del successivo deposito idoneo, la documentazione, l'accessibilità garantita agli istituti accademici e ai musei pubblici e la cooperazione in caso di richieste di restituzione giustificate.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Alla luce della diversità delle norme applicate negli Stati membri riguardo **all'entrata** di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, è opportuno adottare misure volte in particolare a garantire che **le** importazioni di beni culturali siano soggette a controlli uniformi al momento della loro entrata.

Emendamento

(3) Alla luce della diversità delle norme applicate negli Stati membri riguardo **all'importazione** di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, è opportuno adottare misure volte in particolare a garantire che **determinate** importazioni di beni culturali siano soggette a controlli uniformi al momento della loro entrata **nel territorio doganale dell'Unione, sulla base di processi, procedure e strumenti amministrativi esistenti volti a conseguire un'applicazione uniforme del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}.**

^{1 bis} Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) È opportuno che le norme comuni disciplinino **il trattamento doganale** dei beni culturali non unionali **che entrano** nel territorio doganale dell'Unione, **ossia sia la loro immissione in libera pratica sia il loro vincolo a un regime doganale speciale diverso dal transito.**

Emendamento

(4) È opportuno che le norme comuni disciplinino **l'introduzione e l'importazione** dei beni culturali non unionali nel territorio doganale dell'Unione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

(5) **Dato il potenziale noto delle zone franche (e dei cosiddetti "porti franchi") ai fini del deposito dei beni culturali, è opportuno che le misure di controllo da adottare** abbiano un ambito di applicazione quanto più ampio possibile in termini di regimi doganali interessati. È opportuno pertanto che tali misure di controllo non si applichino solo ai beni immessi in libera pratica ma anche ai beni vincolati a un regime doganale speciale. Tale ampio ambito di applicazione non dovrebbe tuttavia **ledere il principio della libertà di**

Emendamento

(5) **È opportuno che le misure di controllo da adottare in merito alle zone franche (e ai cosiddetti "porti franchi")** abbiano un ambito di applicazione quanto più ampio possibile in termini di regimi doganali interessati, **al fine di evitare che il presente regolamento sia aggirato mediante il ricorso alle zone franche, che rappresentano potenziali contesti per la continua proliferazione del commercio di prodotti illegali nell'Unione.** È opportuno pertanto che tali misure di controllo non si applichino solo ai beni immessi in libera

transito delle merci né andare oltre l'obiettivo di impedire ai beni culturali esportati illecitamente di entrare nel territorio doganale dell'Unione. *È opportuno pertanto che le misure di controllo, pur applicandosi ai regimi doganali speciali a cui i beni che entrano nel territorio doganale dell'Unione possono essere vincolati, non si applichino al transito.*

pratica ma anche ai beni vincolati a un regime doganale speciale. Tale ampio ambito di applicazione non dovrebbe tuttavia andare oltre l'obiettivo di impedire ai beni culturali esportati illecitamente di entrare nel territorio doganale dell'Unione, *tranne qualora le autorità competenti dispongano di ragionevoli motivazioni per credere che i beni culturali siano stati esportati dal paese di origine o dal paese terzo in violazione delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.*

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) È opportuno che nel regolamento siano usate definizioni basate su quelle utilizzate nella convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, firmata a Parigi il 14 novembre 1970, e nella convenzione dell'UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, firmata a Roma il 24 giugno 1995, delle quali sono parte numerosi Stati membri, in considerazione della familiarità che molti paesi terzi e la maggior parte degli Stati membri hanno con le disposizioni di tali convenzioni.

Emendamento

(6) È opportuno che nel regolamento siano usate definizioni basate su quelle utilizzate nella convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, firmata a Parigi il 14 novembre 1970 (*la "convenzione UNESCO del 1970"*), e nella convenzione dell'UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, firmata a Roma il 24 giugno 1995, delle quali sono parte numerosi Stati membri, in considerazione della familiarità che molti paesi terzi e la maggior parte degli Stati membri hanno con le disposizioni di tali convenzioni.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 7

(7) È opportuno esaminare la legalità dell'esportazione sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari del paese in cui i beni culturali sono stati scoperti o creati. Al fine di evitare che tali norme siano aggirate, nel momento in cui i beni culturali entrano nell'Unione da un diverso paese terzo, è opportuno che la persona che intende introdurli nel territorio doganale dell'Unione dimostri che tali beni sono stati esportati legalmente **da tale paese se il paese terzo in questione è uno Stato firmatario della convenzione dell'UNESCO del 1970, e quindi un paese impegnato nella lotta contro il traffico illecito di beni culturali. Negli altri casi la persona dovrebbe dimostrare** che i beni sono stati esportati legalmente dal paese di origine.

(7) È opportuno esaminare la legalità dell'esportazione sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari del paese in cui i beni culturali sono stati scoperti, creati, **rimossi o rubati in seguito a scavi terrestri o subacquei, o del paese che ha con i beni culturali una connessione così stretta da proteggerli come proprietà culturale nazionale disciplinandone l'esportazione dal suo territorio dopo** che sono stati **rimossi legalmente dal paese in cui i beni culturali sono stati creati o scoperti**. Al fine di evitare che tali norme siano aggirate, nel momento in cui i beni culturali entrano nell'Unione da un diverso paese terzo, è opportuno che la persona che intende introdurli nel territorio doganale dell'Unione dimostri che tali beni sono stati esportati legalmente dal paese di origine. **In casi eccezionali, qualora non sia possibile determinare in modo attendibile il paese di origine del bene culturale e l'autorità competente consideri tale circostanza ben documentata e sostenuta da prove, o se i beni culturali sono stati esportati dal paese di origine prima del 1970 e sono stati detenuti in un paese terzo per fini diversi dall'impiego temporaneo, dal transito, dall'esportazione o dalla spedizione prima di essere introdotti nel territorio doganale dell'Unione, e il detentore non è in grado di fornire i documenti richiesti, in quanto tali documenti non erano utilizzati al momento dell'esportazione dei beni culturali dal paese di origine, la domanda è accompagnata dagli opportuni documenti giustificativi e dalle informazioni atti a comprovare che i beni culturali in questione sono stati esportati dal paese terzo conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari o che dimostrino mediante prove l'assenza di tali disposizioni legislative e regolamentari.**

Emendamenti 10 e 11

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) *L'articolo 5 della convenzione dell'UNESCO del 1970 prevede l'istituzione di uno o più servizi nazionali per la protezione del patrimonio culturale degli Stati membri aderenti a tale convenzione contro l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illegali. In conformità di tale convenzione, i servizi nazionali in questione dovrebbero essere dotati di personale qualificato e in numero sufficiente, al fine di garantire tale protezione e di consentire la necessaria collaborazione attiva tra le autorità competenti degli Stati membri aderenti a tale convenzione nel settore della sicurezza e della lotta contro l'importazione illegale di beni culturali, in particolare nelle zone di crisi. Gli Stati membri che sono già parti contraenti di tale convenzione dovrebbero gli impegni previsti e gli Stati membri che non l'hanno ancora ratificata sono tenuti a provvedervi con carattere di urgenza.*

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Al fine di non ostacolare in misura sproporzionata il commercio di beni

(8) Al fine di non ostacolare in misura sproporzionata il commercio di beni

attraverso *la frontiera esterna*, è opportuno che il presente regolamento si applichi esclusivamente ai beni che soddisfano un determinato limite di età. A tal fine sembra opportuno stabilire una soglia di età minima di **250 anni per tutte le** categorie di beni culturali. **Tale** soglia di età minima garantirà che le misure introdotte dal presente regolamento si concentrino sui beni culturali che più probabilmente costituiscono l'obiettivo dei saccheggiatori nelle zone di conflitto, senza escludere altri beni il cui controllo è necessario per assicurare la protezione del patrimonio culturale.

attraverso *le frontiere esterne dell'Unione*, è opportuno che il presente regolamento si applichi esclusivamente ai beni che soddisfano un determinato limite di età **e di valore**. A tal fine sembra opportuno stabilire una soglia di età minima **per la maggior parte delle** categorie di beni culturali, **conformemente al regolamento (CE) n. 116/2009 e alle disposizioni della convenzione dell'UNESCO del 1970 e della convenzione dell'UNIDROIT del 1995, nonché una soglia finanziaria per determinate** categorie di beni culturali **di cui all'allegato I. A determinate categorie di beni culturali non dovrebbe applicarsi una soglia finanziaria in quanto necessitano di una protezione rafforzata a causa di un maggiore rischio di furto, perdita o distruzione**. La soglia di età minima garantirà che le misure introdotte dal presente regolamento si concentrino sui beni culturali che più probabilmente costituiscono l'obiettivo dei saccheggiatori nelle zone di conflitto, senza escludere altri beni il cui controllo è necessario per assicurare la protezione del patrimonio culturale.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Poiché talune categorie di beni culturali, segnatamente reperti archeologici, elementi di monumenti, **manoscritti rari e incunaboli**, sono particolarmente esposti al rischio di saccheggio e distruzione, sembra necessario prevedere un sistema di controllo rafforzato prima che tali beni possano entrare nel territorio doganale dell'Unione. È opportuno che tale sistema preveda l'obbligo di presentazione di una licenza rilasciata dall'autorità competente

Emendamento

(10) Poiché talune categorie di beni culturali, segnatamente reperti archeologici **ed** elementi di monumenti, sono particolarmente esposti al rischio di saccheggio e distruzione, sembra necessario prevedere un sistema di controllo rafforzato prima che tali beni possano entrare nel territorio doganale dell'Unione. È opportuno che tale sistema preveda l'obbligo di presentazione di una licenza rilasciata dall'autorità competente **del primo** Stato membro di **in cui è**

dello Stato membro di *entrata* prima *dell'immissione in libera pratica* di tali beni o del *vincolo degli stessi a un regime doganale speciale diverso dal transito*. Le persone che intendono ottenere tale licenza dovrebbero essere in grado di dimostrare l'esportazione lecita dal paese di origine mediante gli adeguati documenti giustificativi e di prova, *in particolare* certificati di esportazione o licenze rilasciati dal paese *terzo di esportazione*, titoli di proprietà, fatture, contratti di vendita, documenti assicurativi, documenti di trasporto e *perizie*. È opportuno che le autorità degli Stati membri decidano, sulla base della completezza e dell'accuratezza delle domande, se rilasciare o no una licenza senza indebito ritardo.

prevista l'importazione prima *dell'importazione nel territorio doganale dell'Unione*. Le persone che intendono ottenere tale licenza dovrebbero essere in grado di dimostrare *che i beni culturali sono stati esportati dal paese di origine o, in casi eccezionali, dal paese terzo, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari del paese di origine o del paese terzo, o dimostrare mediante prove l'assenza di tali disposizioni legislative e regolamentari. Tenuto debito conto del rischio e dell'applicazione dei principi di due diligence*, l'esportazione lecita dal paese di origine *o, in casi eccezionali, dal paese terzo, dovrebbe essere comprovata* mediante gli adeguati documenti giustificativi e di prova (certificati di esportazione o licenze *di esportazione* rilasciati dal paese *di origine, un documento standardizzato conforme allo standard rappresentato dall'Object ID, che rappresenta lo standard internazionale per descrivere gli oggetti culturali*, titoli di proprietà, fatture, contratti di vendita, documenti assicurativi, documenti di trasporto), *atti a comprovare che i beni culturali in questione sono stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari. Qualora i documenti giustificativi non siano disponibili, la domanda dovrebbe includere una perizia se ritenuta necessaria dall'autorità competente*. È opportuno che le autorità degli Stati membri decidano, sulla base della completezza e dell'accuratezza delle domande, se rilasciare o no una licenza senza indebito ritardo *ed entro i termini specificati*.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

(10 bis) Tenuto conto della particolare natura dei beni, il ruolo degli esperti culturali all'interno delle autorità doganali è estremamente importante in quanto essi dovrebbero potere, ove necessario, richiedere ulteriori informazioni al dichiarante e analizzare i beni culturali mediante un esame fisico.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 11

(11) Per altre categorie di beni culturali è opportuno che la persona che intende introdurli nel territorio doganale dell'Unione certifichi, mediante una dichiarazione, la legalità dell'esportazione degli stessi dal paese terzo e se ne assuma la responsabilità, nonché fornisca informazioni sufficienti affinché tali beni possano essere identificati dalle autorità doganali. Al fine di agevolare la procedura e per motivi di certezza del diritto è opportuno che le informazioni sul bene culturale siano fornite mediante l'uso di un documento standardizzato. È opportuno utilizzare lo standard rappresentato dall'Object ID, raccomandato dall'UNESCO, per descrivere i beni culturali. Le **autorità doganali dovrebbero registrare l'entrata di tali** beni culturali, **conservare l'originale dei** documenti rilevanti e **consegnarne** una copia **al dichiarante**, in modo da garantire la tracciabilità una volta che i beni sono entrati nel mercato interno.

(11) Per altre categorie di beni culturali è opportuno che la persona che intende introdurli nel territorio doganale dell'Unione certifichi, mediante una dichiarazione **elettronica**, la legalità dell'esportazione degli stessi **dal paese di origine o, in casi eccezionali**, dal paese terzo e se ne assuma la responsabilità, nonché fornisca informazioni sufficienti affinché tali beni possano essere identificati dalle autorità doganali. Al fine di agevolare la procedura e per motivi di certezza del diritto è opportuno che le informazioni sul bene culturale siano fornite mediante l'uso di un documento **elettronico** standardizzato. È opportuno utilizzare **un documento standardizzato secondo** lo standard rappresentato dall'Object ID, raccomandato dall'UNESCO, per descrivere i beni culturali. **La dichiarazione elettronica dovrebbe includere anche i certificati o le licenze di esportazione rilasciati dal paese di origine o, in casi eccezionali, dal paese terzo, fornendo la prova che i beni culturali in questione sono stati esportati**

da tale paese a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di tale paese di origine o paese terzo o fornendo la prova dell'assenza di tali disposizioni legislative e regolamentari. Nel caso in cui la legislazione del paese di origine o del paese terzo non preveda il rilascio di licenze o di certificati di esportazione, la dichiarazione dell'importatore dovrebbe contenere altresì qualsiasi altro documento giustificativo ed elementi di prova appropriati, tra cui titoli di proprietà, fatture, contratti di vendita, documenti assicurativi e documenti di trasporto. Tali beni culturali dovrebbero essere registrati per via elettronica e al dichiarante dovrebbe essere fornita una copia dei documenti rilevanti in modo da garantire la tracciabilità una volta che i beni sono entrati nel mercato interno. Le informazioni fornite alle autorità competenti sotto forma di dichiarazione elettronica dovrebbero consentire loro di adoperarsi ulteriormente qualora, sulla base di un'analisi del rischio, ritengano che tali beni possano essere oggetto di un'importazione illegale.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) L'ammissione temporanea di beni culturali a fini formativi, scientifici e di ricerca accademica non dovrebbe essere subordinata alla presentazione di una licenza o di una dichiarazione.

Emendamento

(12) L'ammissione temporanea di beni culturali a fini formativi, scientifici, **di arti dello spettacolo, di conservazione, di restauro, di digitalizzazione** e di ricerca accademica **e ai fini di una collaborazione tra musei o altri enti senza scopo di lucro per l'organizzazione di esposizioni culturali**, non dovrebbe essere subordinata alla presentazione di una licenza **di importazione** o di una dichiarazione **dell'importatore. I beni culturali destinati a essere presentati nell'ambito di fiere**

commerciali e di saloni d'arte internazionali non dovrebbero essere subordinati alla presentazione di una licenza di importazione o di una dichiarazione dell'importatore. Tuttavia, qualora i beni culturali siano acquisiti e rimangano all'interno del territorio dell'Unione, dovrebbero essere subordinati alla presentazione di una licenza di importazione o di una dichiarazione dell'importatore, a seconda della categoria dei beni culturali.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) È opportuno inoltre consentire il deposito di beni culturali provenienti da paesi in cui è in corso un conflitto armato o una catastrofe naturale senza la presentazione di una licenza o di una dichiarazione allo scopo di assicurarne la sicurezza e la preservazione.

Emendamento

(13) È opportuno inoltre consentire il deposito di beni culturali provenienti da paesi in cui è in corso un conflitto armato o una catastrofe naturale ***con l'intento di restituirli al loro paese di origine o al paese terzo dal quale sono stati legalmente esportati, quando la situazione lo consente***, senza la presentazione di una licenza ***di importazione*** o di una dichiarazione ***dell'importatore*** allo scopo di assicurarne la sicurezza e la preservazione.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Al fine di tenere conto dell'esperienza acquisita mediante l'attuazione del presente regolamento,

Emendamento

(14) Al fine di tenere conto dell'esperienza acquisita mediante l'attuazione del presente regolamento,

nonché del cambiamento geopolitico e di altre circostanze che mettono a rischio i beni culturali, e senza ostacolare in misura sproporzionata il commercio con i paesi terzi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a modifiche del criterio della soglia di età minima per le diverse categorie di beni culturali. È opportuno che tale delega consenta inoltre alla Commissione di aggiornare l'allegato a seguito di modifiche della nomenclatura combinata. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016²⁷. In particolare, al fine di garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

²⁷ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

nonché del cambiamento geopolitico e di altre circostanze che mettono a rischio i beni culturali, e senza ostacolare in misura sproporzionata il commercio con i paesi terzi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a modifiche del criterio della soglia di età minima *e finanziaria* per le diverse categorie di beni culturali. È opportuno che tale delega consenta inoltre alla Commissione di aggiornare l'allegato *I* a seguito di modifiche della nomenclatura combinata, *e di stabilire un secondo allegato (allegato II) con un elenco di paesi e codici della nomenclatura combinata basati sulle "Liste rosse degli oggetti culturali a rischio" redatte e modificate dal Consiglio internazionale dei musei (ICOM)*. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016²⁷. In particolare, al fine di garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

²⁷ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 15

(15) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione affinché adotti modalità specifiche relative all'ammissione temporanea e al deposito di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, *i* modelli e *i* moduli per le domande di licenza di importazione, nonché per *le* dichiarazioni dell'importatore e *i* documenti di cui sono corredate, così come ulteriori norme procedurali riguardanti la presentazione e il trattamento degli stessi. È opportuno inoltre conferire competenze di esecuzione alla Commissione affinché stabilisca le modalità per l'istituzione di una banca dati elettronica per l'archiviazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸.

²⁸ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione

(15) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione affinché adotti modalità specifiche relative all'ammissione temporanea e al deposito di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, ***garantendo nel contempo condizioni adeguate per la conservazione e tenendo debitamente conto della particolare natura dei beni culturali. Tali modalità dovrebbero applicarsi anche ai modelli e ai moduli elettronici standardizzati*** per le domande di licenza di importazione, ***e per quanto concerne un elenco delle motivazioni in base alle quali tale domanda potrebbe essere respinta,*** nonché ***alle*** dichiarazioni dell'importatore e ***ai*** documenti di cui sono corredate, così come ***a*** ulteriori norme procedurali riguardanti la presentazione e il trattamento ***per via elettronica*** degli stessi. È opportuno inoltre conferire competenze di esecuzione alla Commissione affinché stabilisca le modalità per l'istituzione di una banca dati elettronica per l'archiviazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri ***nel quadro del regolamento (UE) n. 952/2013. L'istituzione di tale banca dati può far parte del programma di lavoro stabilito a norma dell'articolo 280 di detto regolamento.*** È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸.

²⁸ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) *Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, le disposizioni applicabili in materia di controllo e verifica doganali sono quelle di cui al regolamento (UE) n. 952/2013.*

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) È opportuno raccogliere informazioni rilevanti sui flussi commerciali di beni culturali affinché siano di sostegno all'attuazione efficace del regolamento e fungano da base per la sua valutazione futura. I flussi commerciali di beni culturali non possono essere monitorati in modo efficace solo in base al valore o al peso degli stessi, dal momento che questi due parametri possono subire fluttuazioni. È essenziale raccogliere informazioni sul numero dei pezzi dichiarati. Dal momento che la nomenclatura combinata non specifica alcuna unità di misura supplementare per i beni culturali, è necessario richiedere la dichiarazione del numero di pezzi.

(16) È opportuno raccogliere **per via elettronica** informazioni rilevanti sui flussi commerciali di beni culturali **e far sì che siano condivise tra gli Stati membri e la Commissione**, affinché siano di sostegno all'attuazione efficace del regolamento e fungano da base per la sua valutazione futura. **Ai fini della trasparenza e del controllo pubblico, è opportuno rendere pubbliche quante più informazioni possibile.** I flussi commerciali di beni culturali non possono essere monitorati in modo efficace solo in base al valore o al peso degli stessi, dal momento che questi due parametri possono subire fluttuazioni. È essenziale raccogliere **per via elettronica** informazioni sul numero dei pezzi dichiarati. Dal momento che la nomenclatura combinata non specifica alcuna unità di misura supplementare per i beni culturali, è necessario richiedere la

dichiarazione del numero di pezzi.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) La strategia e il piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali²⁹ mirano tra l'altro a rafforzare le capacità delle autorità doganali al fine di migliorare la reattività ai rischi nel settore dei beni culturali. È opportuno che si utilizzi il quadro comune in materia di gestione del rischio previsto dal regolamento (UE) n. 952/2013 e che le autorità doganali si scambino le informazioni pertinenti sui rischi.

²⁹ COM(2014)0527 final: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo relativa alla strategia e al piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali).

Emendamento

(17) La strategia e il piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali mirano tra l'altro a rafforzare **la formazione e** le capacità delle autorità doganali al fine di migliorare la reattività ai rischi nel settore dei beni culturali. È opportuno che si utilizzi il quadro comune in materia di gestione del rischio previsto dal regolamento (UE) n. 952/2013 e che le autorità doganali si scambino le informazioni pertinenti sui rischi.

²⁹ COM(2014)0527 final: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo relativa alla strategia e al piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali).

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) È necessario istituire campagne di sensibilizzazione rivolte agli acquirenti di beni culturali per quanto riguarda il rischio rappresentato dai beni illegali e assistere gli operatori del mercato nella loro comprensione e applicazione del presente regolamento.

Nella diffusione di tali informazioni gli Stati membri dovrebbero coinvolgere i pertinenti punti di contatto nazionali e altri servizi di fornitura di informazioni.

Emendamento 24

**Proposta di regolamento
Considerando 17 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(17 ter) La Commissione dovrebbe assicurare che le micro, piccole e medie imprese (MPMI) beneficino di un'assistenza tecnica adeguata agevolando lo scambio di informazioni con le stesse ai fini dell'efficace attuazione del presente regolamento. Le MPMI stabilite nell'Unione che importano beni culturali dovrebbero pertanto beneficiare del programma COSME istituito dal regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}.

^{1 bis} Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 - 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).

Emendamento 25

**Proposta di regolamento
Considerando 18**

Testo della Commissione

(18) Gli Stati membri dovrebbero introdurre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e comunicare tali sanzioni alla Commissione.

Emendamento

(18) Gli Stati membri dovrebbero introdurre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e comunicare tali sanzioni alla Commissione. ***Gli Stati membri dovrebbero inoltre notificare alla Commissione i casi in cui si applicano sanzioni. È auspicabile conseguire condizioni di parità e un approccio coerente e quindi è opportuno che le sanzioni in ciascuno Stato membro siano simili per natura ed effetto.***

Emendamento 26

**Proposta di regolamento
Considerando 19**

Testo della Commissione

(19) È opportuno ***prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché*** la Commissione ***possa adottare*** norme per l'attuazione del presente regolamento, in particolare norme riguardanti i moduli appropriati da utilizzare per richiedere una licenza di importazione o redigere una dichiarazione dell'importatore. ***È opportuno pertanto posticipare la data di applicazione del presente regolamento.***

Emendamento

(19) È opportuno ***che*** la Commissione ***adotti senza indugio*** norme per l'attuazione del presente regolamento, in particolare norme riguardanti i moduli ***elettronici standardizzati*** appropriati da utilizzare per richiedere una licenza di importazione o redigere una dichiarazione dell'importatore.

Emendamento 27

**Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1**

Testo della Commissione

Il presente regolamento definisce le

Emendamento

Il presente regolamento definisce le

condizioni e le procedure per *l'entrata* dei beni culturali nel territorio doganale dell'Unione.

condizioni e le procedure per *l'introduzione e l'importazione* dei beni culturali nel territorio doganale dell'Unione.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Il presente regolamento **non** si applica ai beni culturali in transito sul territorio doganale dell'Unione.

Emendamento

Il presente regolamento si applica ai beni culturali in transito sul territorio doganale dell'Unione **qualora le autorità competenti dispongano di ragionevoli motivazioni per credere che i beni culturali siano stati esportati dal paese di origine o dal paese terzo in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari di tale paese di origine o di tale paese terzo.**

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) "beni culturali": qualsiasi **oggetto** di importanza archeologica, preistorica, storica, letteraria, artistica o scientifica e che rientra nelle categorie elencate **nella tabella dell'allegato** e soddisfa **la soglia** di età minima ivi indicata;

Emendamento

a) "beni culturali": qualsiasi **pezzo** di importanza archeologica, preistorica, storica, letteraria, artistica o scientifica e che rientra nelle categorie elencate **negli allegati** e soddisfa **le soglie** di età minima e **finanziaria** ivi indicata;

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

a bis) "importazione di beni culturali":

i) immissione in libera pratica di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013; o

ii) vincolo di beni a una delle seguenti categorie di regimi speciali di cui all'articolo 210 del regolamento (UE) n. 952/2013:

a. deposito, che comprende il deposito doganale e le zone franche,

b. uso particolare, che comprende l'ammissione temporanea e l'uso finale,

c. perfezionamento attivo;

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

b) "paese di origine": il paese nel cui attuale territorio sono stati creati o *scoperti* i beni culturali;

b) "paese di origine": il paese nel cui attuale territorio *i beni culturali* sono stati creati, *scoperti, rimossi, o rubati in seguito a scavi terrestri o subacquei, o un paese che ha con i beni culturali una connessione così stretta da proteggerli come proprietà culturale nazionale disciplinandone l'esportazione dal suo territorio dopo che sono stati rimossi legalmente dal paese in cui i beni culturali stati creati o scoperti;*

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) "paese **di esportazione**": l'ultimo paese in cui i beni culturali sono stati detenuti **in modo permanente in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari di tale paese** prima di **essere spediti nell'Unione**;

Emendamento

c) "paese **terzo**": l'ultimo paese **diverso dal paese di origine** in cui i beni culturali sono stati detenuti prima di **essere stati introdotti nel territorio doganale dell'Unione**;

Emendamento 33

**Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d**

Testo della Commissione

d) "**in modo permanente**": **per un periodo di almeno un mese e per scopi diversi dall'utilizzo temporaneo, dal transito, dall'esportazione o dalla spedizione**;

Emendamento

soppresso

Emendamento 34

**Proposta di regolamento
Articolo 2 - paragrafo 1 - lettera h bis (nuova)**

Testo della Commissione

h bis) "Object ID": lo standard internazionale adottato dall'UNESCO per descrivere i beni culturali e che riunisce un insieme unico di dati sui beni culturali;

Emendamento

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h ter) "autorità competenti": le autorità designate dagli Stati membri per il rilascio delle licenze di importazione e per la registrazione delle dichiarazioni degli importatori.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. A norma dell'articolo 12 la Commissione ha il potere di adottare atti delegati al fine di modificare la seconda colonna della tabella dell'allegato a seguito di modifiche della nomenclatura combinata e di modificare ***la soglia*** di età minima ***nella terza colonna della tabella dell'allegato*** alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione del presente regolamento.

2. A norma dell'articolo 12 la Commissione ha il potere di adottare atti delegati al fine di modificare la seconda colonna della tabella dell'allegato ***I*** a seguito di modifiche della nomenclatura combinata e di modificare ***le soglie*** di età minima ***e di valore nell'allegato*** alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione del presente regolamento ***e del regolamento (CE) n. 116/2009.***

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 12 al fine di modificare l'allegato II che elenca i paesi e le categorie di oggetti in relazione ai quali esiste un particolare rischio di traffico illegale, sulla base della banca dati delle

liste rosse di beni culturali a rischio pubblicata dal Consiglio internazionale dei musei (ICOM). La Commissione provvede affinché l'allegato II sia periodicamente aggiornato.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione

Entrata di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione

Emendamento

Introduzione e importazione di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *L'immissione in libera pratica* di beni culturali *e il vincolo di beni culturali a un regime speciale diverso dal transito sono consentiti* solo previa presentazione di una licenza di importazione rilasciata in conformità dell'articolo 4 o di una dichiarazione dell'importatore redatta in conformità dell'articolo 5.

Emendamento

1. *È vietata l'introduzione* di beni culturali *rimossi dal territorio* di un paese *di origine in violazione del diritto internazionale e delle disposizioni legislative e regolamentari del paese di origine o del paese terzo.*

L'importazione di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione è consentita solo previa presentazione di una licenza di importazione rilasciata in conformità dell'articolo 4 o di una dichiarazione dell'importatore redatta in conformità dell'articolo 5.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'avvenuta importazione di beni culturali non è considerata prova di legittima provenienza o proprietà.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) all'ammissione temporanea, ai sensi dell'articolo 250 del regolamento (UE) n. 952/2013, nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali a fini formativi, scientifici *e* di ricerca accademica;

a) all'ammissione temporanea, ai sensi dell'articolo 250 del regolamento (UE) n. 952/2013, nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali a fini formativi, scientifici, ***di arti dello spettacolo, di conservazione, di restauro, di digitalizzazione***, di ricerca accademica ***e di collaborazione tra musei o altri enti senza scopo di lucro per l'organizzazione di esposizioni culturali.***

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) I beni culturali destinati a essere presentati nell'ambito di fiere commerciali e di fiere d'arte devono essere acquisiti e rimanere all'interno del territorio dell'Unione;

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) al deposito, ai sensi dell'articolo 237 del regolamento (UE) n. 952/2013, di beni culturali allo scopo *esplicito* di garantirne la preservazione da parte di un'autorità pubblica o sotto la sua supervisione.

Emendamento

b) al deposito, ai sensi dell'articolo 237 del regolamento (UE) n. 952/2013, di beni culturali allo scopo di garantirne la ***sicurezza o la*** preservazione da parte di un'autorità pubblica o sotto la sua supervisione, ***con l'intento di restituire tali beni al loro paese di origine o al paese terzo verso cui sono stati legalmente esportati, quando la situazione lo consente;***

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) ai beni culturali restituiti ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2014/60/UE.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le modalità specifiche di ammissione temporanea o deposito di beni culturali di cui al

Emendamento

3. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le modalità specifiche di ammissione temporanea o deposito di beni culturali ***a fini di***

paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

protezione di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. ***L'immissione in libera pratica e il vincolo a un regime speciale diverso dal transito*** nell'Unione dei beni culturali di cui ai punti ***c) d) e h)*** dell'allegato ***sono subordinati*** alla presentazione di una licenza di importazione alle autorità doganali.

Emendamento

1. ***L'importazione*** nell'Unione dei beni culturali di cui ai punti ***A1 e A2*** dell'allegato ***I è subordinata*** alla presentazione di una licenza di importazione alle autorità doganali.

Il presente articolo si applica unicamente ai beni di cui al primo comma se figurano nell'elenco dei paesi e dei codici della nomenclatura combinata di cui all'allegato II, se tale elenco è utilizzato per il paese di origine dal quale sono esportati i beni culturali e se il paese di origine dei beni culturali è noto.

Il presente articolo si applica anche ai beni culturali elencati unicamente nell'allegato II e importati nel territorio doganale dell'Unione da un paese di origine o da un paese terzo.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il titolare dei beni presenta una

Emendamento

2. Il titolare dei beni presenta una

domanda di licenza di importazione all'autorità competente **dello** Stato membro **di entrata**. La domanda deve essere accompagnata da **qualsiasi** documento di accompagnamento e informazione attestanti che i beni culturali in questione sono stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari. **Qualora tuttavia il paese di esportazione sia parte contraente della convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, firmata a Parigi il 14 novembre 1970 ("la convenzione dell'UNESCO del 1970"), la domanda deve essere accompagnata da qualsiasi documento di accompagnamento e informazione attestanti che i beni culturali sono stati esportati da tale paese in conformità delle sue** disposizioni legislative e regolamentari.

domanda di licenza di importazione all'autorità competente **del primo** Stato membro **in cui è prevista l'importazione**. La domanda deve essere accompagnata da **un appropriato** documento di accompagnamento e informazione attestanti che i beni culturali in questione sono stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari **o fornendo prove della mancanza di tali** disposizioni legislative e regolamentari. **La domanda contiene:**

- **certificati di esportazione o titoli di esportazione;**
 - **un documento standardizzato, secondo lo standard Object ID, recante una descrizione dei beni culturali in questione in modo sufficientemente dettagliata da permetterne l'identificazione da parte delle autorità doganali;**
 - **titoli di proprietà;**
 - **fatture;**
 - **contratti di vendita;**
 - **documenti assicurativi o di trasporto;**
- Qualora i documenti giustificativi non siano disponibili, la domanda include anche una perizia se ritenuta necessaria dall'autorità competente.**

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Nonostante il paragrafo 2, in casi eccezionali in cui:

a) non è possibile determinare in modo attendibile il paese di origine del bene culturale e tale circostanza è considerata dall'autorità competente adeguatamente documentata e suffragata da elementi di prova; o

b) i beni culturali sono stati esportati dal paese di origine prima del 1970 e sono stati detenuti in un paese terzo per fini diversi dall'utilizzo temporaneo, dal transito, dall'esportazione o dalla spedizione prima di essere introdotti nel territorio doganale dell'Unione, ma il titolare non è in grado di fornire i documenti di cui al paragrafo 2 poiché tali documenti non erano utilizzati al momento dell'esportazione dei beni culturali dal paese di origine,

la domanda è accompagnata da documenti giustificativi appropriati e informazioni attestanti che i beni culturali in questione sono stati esportati dal paese terzo in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari o fornendo prove della mancanza di tali disposizioni legislative e regolamentari.

I documenti di accompagnamento includono:

- certificati di esportazione o titoli di esportazione;

- un documento standardizzato, secondo lo standard Object ID, recante una descrizione dei beni culturali in questione in modo sufficientemente dettagliata da permetterne l'identificazione da parte delle autorità doganali;

- titoli di proprietà;

- fatture;

- contratti di vendita; nonché

- *documenti assicurativi o di trasporto.*

Qualora i documenti di accompagnamento non siano disponibili, la domanda include anche una perizia se ritenuta necessaria dall'autorità competente.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'autorità competente *dello* Stato membro *di entrata* verifica la completezza della domanda. Essa chiede al richiedente di fornire qualsiasi informazione o documento mancante entro *trenta* giorni dalla ricezione della domanda.

Emendamento

3. L'autorità competente *del primo* Stato membro *in cui è prevista l'importazione* verifica la completezza della domanda. Essa chiede al richiedente di fornire qualsiasi informazione o documento mancante *o aggiuntivo* entro *ventuno* giorni dalla ricezione della domanda.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. L'autorità competente, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa, esamina la domanda e decide se rilasciare la licenza di importazione o respingere la domanda. *La domanda può essere respinta* sulla base delle seguenti motivazioni:

Emendamento

4. L'autorità competente, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa, esamina la domanda e decide se rilasciare la licenza di importazione o respingere la domanda. *In caso di rilascio della licenza di importazione, l'autorità competente registra tale licenza per via elettronica. L'autorità competente respinge la domanda* sulla base delle seguenti motivazioni:

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) *nel caso di un paese di esportazione che non è parte contraente della convenzione dell'UNESCO del 1970, non sussistono prove del fatto che i beni culturali siano stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari;*

Emendamento

a) *se non sussistono prove del fatto che i beni culturali siano stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari in vigore al momento dell'esportazione o in mancanza di tali disposizioni legislative e regolamentari; oppure, nei casi eccezionali elencati all'articolo 4, paragrafo 2 bis, se sono stati esportati dal paese terzo in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari del paese terzo in vigore al momento dell'esportazione, o in mancanza di tali disposizioni legislative e regolamentari;*

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) *nel caso di un paese di esportazione che è parte contraente della convenzione dell'UNESCO del 1970, non sussistono prove del fatto che i beni culturali siano stati esportati dal paese di esportazione in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari;*

Emendamento

soppresso

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

c) l'autorità competente dispone di ragionevoli **motivazioni** per credere che il titolare dei beni non li abbia acquisiti legalmente.

Emendamento

c) l'autorità competente dispone di **motivazioni** ragionevoli **e verificabili** per credere che il titolare dei beni non li abbia acquisiti legalmente.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) se la domanda di licenza di importazione per un bene culturale è stata precedentemente respinta dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell'Unione per il medesimo bene culturale e non sono stati forniti ulteriori elementi di prova che non siano già stati presentati in connessione alla domanda respinta;

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) se l'esportazione lecita direttamente dal paese di origine non può essere dimostrata mediante documenti giustificativi e di prova appropriati, in particolare certificati di esportazione o licenze rilasciati dal paese di esportazione, titoli di proprietà, fatture, contratti di vendita, Object ID se disponibile, documenti assicurativi, documenti di

trasporto e perizie.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. L'autorità competente può respingere la domanda se dinanzi ad autorità giurisdizionali sono pendenti richieste di restituzione o di risarcimento danni presentate dalle autorità del paese di origine.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Qualora la domanda sia respinta, la decisione amministrativa di cui al paragrafo 4 è accompagnata da una motivazione che comprende informazioni sulla procedura di ricorso e che è comunicata al richiedente interessato al momento della sua adozione.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 quater. La domanda include una

dichiarazione attestante che gli oggetti non sono stati in precedenza oggetto di una domanda o, in caso di un precedente rifiuto, reca le ragioni del rifiuto e contiene elementi di prova supplementari che non erano disponibili al momento in cui la domanda era stata presa precedentemente in considerazione.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 quinquies. *Se uno Stato membro respinge una domanda elettronica, tale rigetto e le motivazioni che ne erano alla base sono comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione. In caso di sospetto di traffico illecito, gli Stati membri informano anche le altre autorità pertinenti quali INTERPOL ed EUROPOL.*

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri designano le autorità pubbliche competenti per il rilascio delle licenze di importazione in conformità del presente articolo. Esse comunicano alla Commissione i dati relativi a tali autorità, nonché qualsiasi cambiamento a tale riguardo.

Gli Stati membri designano **senza indugio** le autorità pubbliche competenti per il rilascio delle licenze di importazione in conformità del presente articolo. Esse comunicano alla Commissione i dati relativi a tali autorità, nonché qualsiasi cambiamento a tale riguardo.

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione **può stabilire**, mediante atti di esecuzione, il modello per la domanda della licenza di importazione, nonché le norme procedurali per la presentazione e il trattamento di tale domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

Emendamento

6. La Commissione **stabilisce**, mediante atti di esecuzione, il modello **elettronico standardizzato** per la domanda della licenza di importazione, nonché le norme procedurali per la presentazione e il trattamento **elettronici** di tale domanda, **unitamente ai documenti giustificativi pertinenti, anch'essi da presentare per via elettronica**. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **L'immissione in libera pratica e il vincolo a un regime speciale diverso dal transito nell'Unione** dei beni culturali di cui **ai punti a), b), e), f), g), i), j), k) e l) dell'allegato sono subordinati** alla presentazione di una dichiarazione dell'importatore alle autorità doganali **dello Stato membro di entrata**.

Emendamento

1. **L'importazione nel territorio doganale dell'Unione** dei beni culturali di cui **all'allegato all'allegato I**, punti **da 3 a 14, parte A**, è **subordinata** alla presentazione **da parte del titolare dei beni** di una dichiarazione **elettronica** dell'importatore alle autorità doganali **del primo Stato membro in cui è prevista l'importazione**.

Il presente articolo si applica anche ai beni culturali di cui ai punti A1 e A2 i cui codici della nomenclatura combinata non figurano nell'allegato II.

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La dichiarazione dell'importatore **deve contenere una dichiarazione firmata dal titolare dei beni in cui egli afferma che i beni sono stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari. Tuttavia, nel caso in cui il paese di esportazione sia parte contraente della convenzione dell'UNESCO sui beni culturali, la dichiarazione dell'importatore deve contenere una dichiarazione firmata dal titolare dei beni in cui egli afferma che i beni sono stati esportati da tale paese in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari.**

Emendamento

2. La dichiarazione dell'importatore è **registrata elettronicamente. Essa comprende:**

- a) una dichiarazione firmata dal titolare dei beni la quale attesti che i beni culturali sono stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari o fornendo prove della mancanza di tali disposizioni legislative e regolamentari;**
- b) un documento standardizzato, secondo lo standard Object ID, recante una descrizione dei beni culturali in questione in modo sufficientemente dettagliata da permetterne l'identificazione da parte delle autorità doganali;**
- c) certificati di esportazione o licenze rilasciati dal paese di origine, fornendo prove che i beni culturali in questione sono stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari.**

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Nonostante il paragrafo 2, in casi eccezionali in cui:

a) non è possibile determinare in modo attendibile il paese di origine del bene culturale e tale circostanza è considerata dall'autorità competente adeguatamente documentata e suffragata da elementi di prova; o

b) i beni culturali sono stati esportati dal paese di origine prima del 1970 e sono stati detenuti in un paese terzo per fini diversi dall'utilizzo temporaneo, dal transito, dall'esportazione o dalla spedizione prima di essere introdotti nel territorio doganale dell'Unione, ma il titolare non è in grado di fornire i documenti di cui al paragrafo 2 poiché tali documenti non erano utilizzati al momento dell'esportazione dei beni dal paese di origine,

la dichiarazione dell'importatore consiste in:

a) una dichiarazione firmata dal titolare dei beni la quale attesti che i beni culturali sono stati esportati dal paese terzo in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari o fornendo prove della mancanza di tali disposizioni legislative e regolamentari;

b) un documento standardizzato, secondo lo standard Object ID, recante una descrizione dei beni culturali in questione in modo sufficientemente dettagliata da permetterne l'identificazione da parte delle autorità doganali; nonché

c) certificati o licenze di esportazione rilasciati dal paese terzo, fornendo prove che i beni culturali in questione sono stati esportati dal paese terzo in conformità delle sue disposizioni legislative e

regolamentari.

Nel caso in cui le disposizioni legislative e regolamentari del paese di origine o del paese terzo non prevedano il rilascio di licenze o di certificati di esportazione, la dichiarazione dell'importatore contiene anche qualsiasi altro documento giustificativo e prove appropriati, compresi titoli di proprietà, fatture, contratti di vendita, documenti assicurativi e documenti di trasporto.

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione **può adottare**, mediante atti di esecuzione, il modello per la dichiarazione dell'importatore, nonché le norme procedurali per la presentazione e il trattamento di tale dichiarazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

Emendamento

3. La Commissione **adotta**, mediante atti di esecuzione, il modello **elettronico standardizzato** per la dichiarazione dell'importatore, nonché le norme procedurali per la presentazione e il trattamento **elettronici** di tale dichiarazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 bis

Micro, piccole e medie imprese

La Commissione assicura che le micro, piccole e medie imprese (MPMI) beneficino di un'assistenza tecnica e

finanziaria adeguata, che comprenda la promozione di punti di contatto nazionali in collaborazione con gli Stati membri e la realizzazione di un sito Internet dedicato contenente tutte le informazioni pertinenti, e agevola lo scambio di informazioni tra le MPMI e i pertinenti punti di contatto nazionali quando riceve richieste di informazioni ai fini dell'efficace attuazione del presente regolamento.

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 ter

Utilizzo del sistema elettronico

1. Tutti gli scambi di informazioni tra le autorità competenti e i dichiaranti ai sensi degli articoli 4 e 5, ad esempio per quanto concerne lo scambio di dichiarazioni, domande o decisioni, sono effettuati per via elettronica.

2. La Commissione istituisce il sistema elettronico di cui al paragrafo 1. Essa adotta atti di esecuzione per stabilire:

– le modalità per la messa a disposizione, il funzionamento e la manutenzione del sistema elettronico di cui al paragrafo 1;

– le norme dettagliate riguardanti la presentazione, il trattamento, l'archiviazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri mediante il sistema elettronico.

Gli Stati membri cooperano con la Commissione per sviluppare, aggiornare e impiegare il sistema elettronico di cui al paragrafo 1 e per archiviare le informazioni in conformità del presente

regolamento.

*3. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento, i dichiaranti e le autorità competenti dovrebbero svolgere i propri compiti conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1bis} e al regolamento (UE) .../...**

^{1bis} *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).*

** GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento 2017/0003 (COD).*

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6

soppresso

Controllo e verifica doganali

1. La licenza di importazione di cui all'articolo 4 o la dichiarazione dell'importatore di cui all'articolo 5, a seconda dei casi, devono essere presentate all'ufficio doganale competente per l'immissione in libera pratica dei beni culturali o per il vincolo degli stessi a un regime speciale diverso dal transito.

2. Per i beni culturali per cui è richiesto il rilascio di una licenza di importazione ai fini dell'entrata nel territorio doganale dell'Unione, le

autorità doganali controllano se la licenza di importazione corrisponde ai beni presentati. A tal fine esse possono esaminare fisicamente i beni culturali, anche mediante una perizia.

3. Per i beni culturali per cui è richiesta la presentazione di una dichiarazione dell'importatore ai fini dell'entrata nel territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali controllano se la licenza di importazione soddisfa le prescrizioni stabilite nell'articolo 5 o sulla base dello stesso e se corrisponde ai beni presentati. A tal fine esse possono richiedere ulteriori informazioni al dichiarante ed esaminare fisicamente i beni culturali, anche mediante una perizia. Le autorità doganali registrano la dichiarazione dell'importatore attribuendole un numero di serie e una data di registrazione, e, al momento dello svincolo delle merci, consegnano al dichiarante una copia della dichiarazione dell'importatore registrata.

4. Al momento della presentazione di una dichiarazione per l'immissione in libera pratica di beni culturali o per il vincolo degli stessi a un regime speciale diverso dal transito, la quantità dei beni deve essere espressa mediante l'unità supplementare indicata nell'allegato.

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri *che limitano* il numero degli uffici doganali competenti per *l'immissione in libera pratica* dei beni culturali *o per il vincolo degli stessi a un regime speciale diverso dal transito*, comunicano alla Commissione i dati

Emendamento

Gli Stati membri *possono limitare* il numero degli uffici doganali competenti per *autorizzare l'importazione* dei beni culturali. *Qualora applichino tale limitazione, gli Stati membri* comunicano alla Commissione i dati relativi a tali uffici

relativi a tali uffici doganali, nonché qualsiasi cambiamento a tale riguardo.

doganali, nonché qualsiasi cambiamento a tale riguardo.

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le autorità **doganali** sequestrano e trattengono temporaneamente i beni culturali introdotti nel territorio doganale dell'Unione **qualora i beni culturali in questione siano entrati nel territorio doganale dell'Unione** senza che siano state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

Emendamento

1. Le autorità **competenti** sequestrano e trattengono temporaneamente i beni culturali introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza che siano state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2. **In caso di trattenimento dei beni culturali, sono garantite adeguate condizioni di conservazione, conformemente alle condizioni e responsabilità per la custodia temporanea di merci di cui all'articolo 147 del regolamento (UE) n. 952/2013, tenendo debitamente conto della particolare natura dei beni.**

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La decisione amministrativa di cui al paragrafo 1 è **accompagnata da una motivazione, è comunicata al dichiarante ed è impugnabile in conformità delle procedure stabilite dalla normativa nazionale.**

Emendamento

2. La decisione amministrativa di cui al paragrafo 1 è **soggetta alle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 952/2013.**

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il periodo del trattenimento temporaneo è rigorosamente limitato al tempo necessario alle autorità doganali o ad altre autorità di contrasto per determinare se le circostanze del caso giustificano il trattenimento a norma di altre disposizioni dell'Unione o della normativa nazionale. Il periodo massimo di trattenimento a norma del presente articolo è di sei mesi. Qualora non si giunga a una decisione in merito all'ulteriore trattenimento dei beni culturali entro tale periodo, o qualora si stabilisca che le circostanze del caso non giustificano il trattenimento ulteriore, i beni sono messi a disposizione del dichiarante.

Emendamento

3. Il periodo del trattenimento temporaneo è rigorosamente limitato al tempo necessario alle autorità doganali o ad altre autorità di contrasto per determinare se le circostanze del caso giustificano il trattenimento a norma di altre disposizioni dell'Unione o della normativa nazionale. Il periodo massimo di trattenimento a norma del presente articolo è di sei mesi, ***con la possibilità di prorogarlo di altri tre mesi su decisione motivata delle autorità doganali.*** Qualora non si giunga a una decisione in merito all'ulteriore trattenimento dei beni culturali entro tale periodo, o qualora si stabilisca che le circostanze del caso non giustificano il trattenimento ulteriore, i beni sono messi a disposizione del dichiarante. ***Le autorità degli Stati membri provvedono affinché, al momento della restituzione dei beni culturali al paese di origine, quest'ultimo non sia interessato da una crisi armata che non consente di garantire la sicurezza dei beni culturali. In tal caso, il bene culturale rimane nell'Unione fino a quando la situazione nel paese di origine non sia stabilizzata.***

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Le autorità doganali ne informano immediatamente il paese di origine o, qualora non sia possibile determinare in

modo attendibile il paese di origine dei beni culturali, il paese terzo, nonché EUROPOL e INTERPOL, a seconda dei casi, dopo aver preso la decisione di cui al paragrafo 1.

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Qualora le autorità competenti dispongano di ragionevoli motivazioni per credere che i beni culturali in transito attraverso il territorio dell'Unione possano essere stati esportati in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari di un paese di origine, incaricano le autorità doganali di sequestrare temporaneamente tali beni.

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Cooperazione amministrativa

Cooperazione amministrativa *e utilizzo del sistema elettronico*

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, gli Stati membri garantiscono la cooperazione tra le rispettive autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 4.

Emendamento

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, gli Stati membri garantiscono la cooperazione **e la condivisione delle informazioni** tra le rispettive autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 5.

Emendamento 77

**Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. **Può essere** sviluppato un sistema elettronico per l'archiviazione e lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni dell'importatore e le licenze di importazione.

Emendamento

2. **È** sviluppato un sistema elettronico per l'archiviazione e lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri **nel quadro del regolamento (UE) n. 952/2013. Un siffatto sistema affronta il ricevimento, il trattamento, l'archiviazione e lo scambio di informazioni** in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni dell'importatore e le licenze di importazione.

Emendamento 78

**Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il sistema elettronico di cui al paragrafo 2 può essere consultato dagli Stati membri nel trattamento delle domande presentate in relazione alle

licenze di esportazione richieste a norma del regolamento (CE) n. 116/2009. Tali domande possono fare direttamente riferimento alle informazioni contenute nel sistema elettronico.

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

La Commissione **può stabilire**, mediante atti di esecuzione,

Emendamento

La Commissione **stabilisce**, mediante atti di esecuzione:

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati **entro... [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]** secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il trattamento dei dati personali sulla base del presente regolamento avviene solo ai fini della protezione efficace dalla perdita di beni culturali,

della preservazione del patrimonio culturale dell'umanità e della prevenzione del finanziamento del terrorismo mediante la vendita ad acquirenti nell'Unione di patrimonio culturale trafugato.

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Tutti i dati personali ottenuti ai sensi degli articoli 4, 5 e 9 sono accessibili solo al personale debitamente autorizzato delle autorità e trattati dallo stesso e sono adeguatamente protetti contro l'accesso o la comunicazione non autorizzati.

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni degli articoli 3,4 e 5, in particolare alla ***resa di false dichiarazioni e alla*** presentazione di informazioni false al fine di ***introdurre*** i beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, e adottano tutte le misure necessarie a garantire l'applicazione di tali norme. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali norme e misure alla Commissione entro ***18*** mesi dall'entrata in vigore del regolamento e comunicano alla stessa, senza indugio, qualsiasi modifica

Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni degli articoli 3 e 5, in particolare alla presentazione di informazioni false al fine di ***importare*** i beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, e ***gli Stati membri*** adottano tutte le misure necessarie a garantire l'applicazione di tali norme. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. ***Al fine di conseguire condizioni di parità e un approccio coerente gli Stati membri applicano sanzioni che sono simili per natura ed effetto.*** Gli Stati membri comunicano tali norme e misure alla

successiva di tali norme e misure.

Commissione entro **12** mesi dall'entrata in vigore del regolamento e comunicano alla stessa, senza indugio, qualsiasi modifica successiva di tali norme e misure.

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 11 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nei lavori preparatori per l'attuazione del presente regolamento, la Commissione e gli Stati membri cooperano con organizzazioni internazionali quali l'UNESCO, l'Interpol, l'Europol, l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), l'Istituto internazionale per la conservazione e il restauro dei beni culturali (ICCROM) e il Consiglio internazionale dei musei, al fine di garantire attività di formazione e di sviluppo delle capacità e campagne di sensibilizzazione efficaci, e commissionare attività di ricerca pertinenti e lo sviluppo di norme ove appropriato.

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

*Gli Stati membri **organizzano** attività di formazione e di sviluppo delle capacità al fine di garantire l'attuazione efficace del presente regolamento **da parte delle autorità interessate**. Essi possono inoltre ricorrere a campagne di sensibilizzazione al fine di sensibilizzare in particolare gli*

*La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, **organizza**:*

acquirenti di beni culturali.

i. attività di formazione e di sviluppo delle capacità e campagne di sensibilizzazione per le autorità, i punti di contatto nazionali e gli operatori professionali interessati al fine di garantire l'attuazione efficace del presente regolamento;

ii. azioni per promuovere l'effettiva cooperazione dei paesi di origine; e

iii. uno scambio di migliori pratiche volto a promuovere l'applicazione uniforme del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le pratiche appropriate degli Stati membri in cui già prima dell'entrata in vigore del presente regolamento vige una legislazione nazionale sull'importazione di beni culturali.

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Tali attività, campagne e azioni si fondano sull'esperienza tratta da programmi attualmente esistenti, compresi quelli promossi dall'OMD e dalla Commissione.

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11 bis

Cooperazione con paesi terzi

Per quanto attiene alle sue attività e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti a norma del presente regolamento, la Commissione facilita e incoraggia la cooperazione tecnica e operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi.

La Commissione può organizzare attività di formazione in cooperazione con gli Stati membri e i paesi terzi nel loro territorio.

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, **paragrafo 2**, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da...**[l'Ufficio delle pubblicazioni deve inserire la data di entrata in vigore del presente atto]**.

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2 è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... **[data di entrata in vigore del presente regolamento]**. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di ... anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) informazioni relative a violazioni del

Emendamento

b) informazioni relative a violazioni del

presente regolamento;

presente regolamento *e alle sanzioni applicate*;

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

A tal fine la Commissione propone questionari pertinenti agli Stati membri. Gli Stati membri dispongono di sei mesi per comunicare alla Commissione le informazioni richieste.

Emendamento

A tal fine la Commissione propone questionari pertinenti agli Stati membri. Gli Stati membri dispongono di sei mesi **dalla ricezione del questionario** per comunicare alla Commissione le informazioni richieste.

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Sulla base delle risposte degli Stati membri ai questionari di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni supplementari relativamente al trattamento delle domande di licenze di importazione. Gli Stati membri provvedono a fornire quanto prima possibile le informazioni richieste.

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento **tre** anni dopo la data di applicazione del regolamento e successivamente ogni **cinque** anni.

Emendamento

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento **due** anni dopo la data di applicazione del regolamento e successivamente ogni **quattro** anni. ***Tale relazione è resa pubblica. Essa tiene conto dell'attuazione pratica, compreso l'impatto sugli operatori economici dell'Unione, in particolare sulle MPMI. La relazione confronta l'attuazione da parte dello Stato membro, compresa una valutazione del grado di applicazione uniforme del regolamento dalla data della precedente relazione. Tale valutazione tiene conto anche delle disposizioni relative all'istituzione e all'applicazione di sanzioni, nonché della misura in cui esse offrono condizioni di parità tra gli Stati membri. Se necessario, la relazione può formulare raccomandazioni per affrontare l'applicazione inadeguata del presente regolamento da parte degli Stati membri.***

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La relazione di cui al paragrafo 2 tiene conto dell'impatto del presente regolamento sul campo, ivi incluso il suo impatto sugli operatori economici dell'Unione, comprese le MPMI. La relazione fornisce elementi di prova concernenti le diverse performance nazionali, contiene una valutazione dell'uniformità di attuazione e applicazione del presente regolamento nel

periodo interessato e fornisce raccomandazioni per affrontare le carenze attuative da parte degli Stati membri.

Emendamento 94

Proposta di regolamento Allegato I – titolo 3

Testo della Commissione

Beni culturali di cui all'articolo 2,
paragrafo 1

Emendamento

Beni culturali di cui all'articolo 2 -
paragrafo 1 - **lettera a**

Emendamento 95

Proposta di regolamento Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1.	<i>Reperti archeologici aventi più di 100 anni, provenienti da:</i>	
	<i>– scavi e ritrovamenti terrestri o subacquei</i>	<i>9705 00 00</i>
	<i>– siti archeologici</i>	<i>9706 00 00</i>
	<i>– collezioni archeologiche</i>	
2.	<i>Elementi costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di 100 anni</i>	<i>9705 00 00 9706 00 00</i>
3.	<i>Quadri e pitture, diversi da quelli delle categorie 4 o 5, fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale^{1bis}</i>	<i>9701</i>
4.	<i>Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano, su qualsiasi supporto^{1bis}</i>	<i>9701</i>
5.	<i>Mosaici, diversi da quelli delle categorie 1 o 2, fatti</i>	<i>6914</i>

	<i>interamente a mano, con qualsiasi materiale, e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale^{1bis}</i>	9701
6.	<i>Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali^{1bis}</i>	Capitolo 49 9702 00 00 8442 50 99
7.	<i>Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale^{1bis} diverse da quelle alla categoria 1</i>	9703 00 00
8.	<i>Fotografie, film e relativi negativi^{1bis}</i>	3704 3705 3706 4911 91 80
9.	<i>Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione^{1bis}</i>	9702 00 00 9706 00 00 4901 10 00 4901 99 00 4904 00 00 4905 91 00 4905 99 00 4906 00 00
10.	<i>Libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione</i>	9705 00 00 9706 00 00
11.	<i>Carte geografiche stampate aventi più di 200 anni</i>	9706 00 00
12.	<i>Archivi di qualsiasi natura e supporto, comprendenti elementi aventi più di 50 anni</i>	3704 3705 3706 4901 4906 9705 00 00 9706 00 00
13.	<i>a) Collezioni^{1ter} ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia o anatomia;</i>	9705 00 00
	<i>b) Collezioni^{1ter} aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico</i>	9705 00 00
14.	<i>Mezzi di trasporto aventi più di 75 anni</i>	9705 00 00 Capitoli 86-89
15.	<i>Altri oggetti d'antiquariato non contemplati dalle categorie da A.1 ad A.14</i>	
	<i>a) aventi fra 50 e 100 anni</i>	
	<i>giocattoli, giochi</i>	Capitolo 95

<i>articoli di vetro</i>	<i>7013</i>
<i>articoli di oreficeria</i>	<i>7114</i>
<i>mobili</i>	<i>Capitolo 94</i>
<i>strumenti ottici, fotografici o cinematografici</i>	<i>Capitolo 90</i>
<i>strumenti musicali</i>	<i>Capitolo 92</i>
<i>orologeria</i>	<i>Capitolo 91</i>
<i>articoli di legno</i>	<i>Capitolo 44</i>
<i>articoli di ceramica</i>	<i>Capitolo 69</i>
<i>arazzi</i>	<i>5805 00 00</i>
<i>tappeti</i>	<i>Capitolo 57</i>
<i>carta da parati</i>	<i>4814</i>
<i>armi</i>	<i>Capitolo 93</i>
<i>b) aventi più di 100 anni</i>	<i>9706 00 00</i>

^{Ibis} Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all'autore.

^{1^{ter}} Come definiti dalla Corte di giustizia nella sentenza della causa 252/84: "gli oggetti da collezione ai sensi della voce 97.05 della TDC sono quelli che possiedono le qualità richieste per far parte di una collezione, cioè gli oggetti relativamente rari, che non sono normalmente usati secondo la loro destinazione originaria, che formano oggetto di transazioni speciali al di fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso comune ed hanno un valore elevato".

Gli oggetti culturali rientranti nelle categorie da A.1 ad A.15 sono disciplinati dal presente regolamento soltanto se il loro valore è pari o superiore alle soglie finanziarie di alla lettera B.

B. Soglie finanziarie applicabili a talune categorie di cui alla lettera A (in EUR)

Valore:

Indipendentemente dal valore:

–	<i>1 (reperti archeologici)</i>
–	<i>2 (smembramento di monumenti)</i>
–	<i>9 (incunaboli e manoscritti)</i>
–	<i>12 (archivi)</i>
<i>15 000</i>	
–	<i>5 (mosaici e disegni)</i>
–	<i>6 (incisioni)</i>
–	<i>8 (fotografie)</i>
–	<i>11 (carte geografiche stampate)</i>

30 000	
–	4 (acquerelli, guazzi e pastelli)
50 000	
–	7 (arte statuaria)
–	10 (libri)
–	13 (collezioni)
–	14 (mezzi di trasporto)
–	15 (altri oggetti)
150 000	
–	3 (quadri)

Il rispetto delle condizioni relative al valore finanziario deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di licenza di esportazione. Il valore finanziario è quello dell'oggetto culturale nel mercato internazionale.

I valori espressi in EUR nell'allegato I sono convertiti e espressi nelle valute nazionali al tasso di cambio del 31 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tale controvalore nelle valute nazionali è rivisto ogni due anni a decorrere dal 31 dicembre 2001. Il calcolo del controvalore si basa sulla media del valore giornaliero di tali valute, espresso in euro, nel corso del periodo di ventiquattro mesi terminante l'ultimo giorno del mese di agosto che precede la revisione avente effetto dal 31 dicembre. Questo metodo di calcolo è riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo dei beni culturali, in linea di principio due anni dopo la prima applicazione. Per ogni revisione i valori espressi in euro e i loro controvalori in valuta nazionale sono periodicamente pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nei primi giorni del mese di novembre precedente la data da cui ha effetto la revisione.

Emendamento 96

Proposta di regolamento Allegato I ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato I ter

Paesi e categorie di oggetti in relazione ai quali esiste un rischio particolare di traffico illecito

[Da stabilire a cura della Commissione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 bis)]